

REGOLAMENTO (CEE) N. 630/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 marzo 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	1,05
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	2,00
10.02	Segala	0	0	0	1,00
10.03	Orzo	0	0	0	10,00
10.04	Avena	0	0	0	0,50
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0,75
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,187	0,187
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,140	0,140
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,780	1,780
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,330	1,330
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	1,550	1,550